



**COMUNE DI CUGLIERI
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO
COMMISSIONE AGRICOLTURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/09/2011

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

Articolo 1 – Denominazione

E' istituita nel Comune di Cuglieri la Commissione Comunale per l'Agricoltura.

Articolo 2 – Finalità

La Commissione Agricoltura del Comune di Cuglieri è organo con funzioni propositive, consultive e di studio in materia di agricoltura e viabilità rurale e promuove la partecipazione dei tecnici e imprenditori del settore alla vita politico-amministrativa.

Articolo 3 – Composizione

La Commissione Agricoltura è composta da:

- Sindaco o Assessore o Consigliere delegato in materia di Agricoltura, che la presiede;
- nr.2 consiglieri di cui uno della minoranza;
- n. 3 componenti scelti tra i nominativi indicati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative.
- n. 1 tecnico diplomato o laureato del settore, di comprovata e documentata esperienza;

Le funzioni di segretario sono espletate dai competenti Uffici Comunali.

Articolo 4 – Funzionamento

La Commissione è convocata dal Presidente, che ha il compito di coordinarne i lavori, o su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti;

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatto pervenire a tutti i componenti almeno 3 giorni prima della seduta, anche con email o posta elettronica certificata.

In caso di comprovata urgenza, la commissione può essere convocata anche telefonicamente ed in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni o fissare speciali adunanze conoscitive per sentire esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie di forze sociali, economiche e sindacali allorquando ne ravvisi l'opportunità e le necessità.

Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta Comunale.

Le decisioni della Commissione sono trasmesse alla Giunta.

Articolo 5 – DURATA, CESSAZIONE E SURROGA

La Commissione dura in carica per lo stesso periodo del mandato elettorale del Consiglio Comunale.

In caso di cessazione dalla carica di un componente per dimissioni o altra causa si procederà alla surroga con altro nominativo di pari rappresentanza nominato con le modalità di cui all'art. 3.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, il componente della Commissione è considerato decaduto e dovrà essere sostituito secondo i dettami del precedente comma.